

ATTI DI INDIRIZZO*Mozioni:*

La Camera,

premesso che:

di fronte al drammatico aggravarsi della crisi nei rapporti tra israeliani e palestinesi si rivela necessario approntare iniziative coraggiose e innovative tendenti al riavvicinamento delle parti in conflitto, a partire dai problemi più complessi su cui in passato si sono arenati i numerosi tentativi di negoziato;

fra tali problemi riveste un'importanza cruciale quello relativo allo *status* di Gerusalemme, in quanto quest'ultima costituisce un centro di incontro unico al mondo fra le tre grandi religioni mono-teistiche cristiana, ebraica e musulmana;

l'esito fallimentare dei negoziati di *Camp David* ha dimostrato che non è possibile avviare con successo una missione di pace per il Medio Oriente accantonando la questione di Gerusalemme;

occorre delineare una proposta risolutiva della suddetta questione, che sia applicabile tanto nel caso in cui la città resti sotto la sovranità di un solo Stato, quanto nel caso in cui essa sia ripartita tra due Stati, al fine di creare le condizioni per una convivenza duratura e pacifica che elimini motivi di conflitto altrimenti insanabili e serva da modello per una futura fase di dialogo tra i fedeli delle tre religioni;

è opportuno considerare all'interno di Gerusalemme la zona cosiddetta del « Bacino Sacro » (vale a dire la Città Vecchia, dentro le mura, e alcuni pochi luoghi adiacenti, popolata da appena 40.000 abitanti cristiani, ebrei e musulmani) come un vero e proprio *unicum* che deve essere isolata dal resto della città e che deve godere di una particolare tutela, in quanto

essa conserva i luoghi che i fedeli cristiani, ebrei e musulmani di tutto il mondo venerano come sacri;

il « Bacino Sacro » necessita di un ordinamento giuridico forte e stabile, non soggetto al mutare delle maggioranze e delle congiunture politiche, capace di garantire in permanenza l'esercizio pieno dei diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, in particolare del diritto di accesso ai luoghi sacri per esercitarvi il culto in piena libertà e sicurezza, nonché il mantenimento della pluralità delle presenze religiose e il rispetto fisico dei luoghi e delle comunità di persone che vi risiedono;

soltanto uno Statuto speciale garantito internazionalmente può assicurare all'interno del « Bacino Sacro » il pieno raggiungimento degli obiettivi di garanzia della libertà di culto e di rispetto fisico dei luoghi sacri e delle persone che vi accedono e vi risiedono;

è urgente avviare una fase di riflessione e di verifica per la realizzazione pratica di tale Statuto da parte degli Stati che storicamente hanno sempre dimostrato un particolare interesse per la città di Gerusalemme quali i Paesi membri dell'Unione europea, gli Stati Uniti, la Russia e alcuni Paesi arabi tra cui il Marocco, l'Egitto, la Giordania, l'Arabia Saudita, oltre Israele e l'Autorità nazionale palestinese;

impegna il Governo

a operare in ogni sede per avviare incisive iniziative politiche e diplomatiche al fine di promuovere l'adozione di una posizione comune all'interno dell'Unione europea su un'ipotesi di Statuto speciale garantito internazionalmente relativo al Bacino Sacro di Gerusalemme, da inserire nel quadro complessivo dei futuri negoziati di pace sul Medio Oriente.

(1-00085) « Pacini, Michelini, Naro, Rizzi, Mattarella, Pistelli, Landi di

Chiavenna, Rivolta, Mantovani, Boato, Palmieri, Paoletti Tangheroni ».

La Camera,

premesso che:

la musica, nelle sue molteplici forme di espressione, costituisce, a tutti gli effetti, un prodotto culturale e, al pari di altri prodotti intellettuali, rappresenta oggi sicuramente una delle più efficaci forme volte a favorire l'integrazione e lo scambio culturale, in Italia e nel mondo;

nel nostro Paese, attualmente, su ogni disco posto in commercio pesa un'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari al 20 per cento e che la stessa in poco più di 10 anni ha subito una crescita percentuale di quasi 11 punti, incidendo quindi in maniera più che rilevante sul prezzo finale al consumatore;

l'imposta sul valore aggiunto gravante su altri prodotti culturali, come i libri, ammonta attualmente al solo 4 per cento, determinando così un'irragionevole discriminazione tra prodotti culturali alla portata di molti, come i beni librari, e prodotti culturali alla portata di pochi;

se da un lato solo lo sviluppo delle nuove tecnologie nel settore della comunicazione di massa ha permesso la facile e gratuita reperibilità di beni musicali, altrimenti inaccessibili alla maggior parte della popolazione, dall'altro, esso ha inevitabilmente contribuito ad aggravare la crisi dell'intero settore discografico, inducendo così un ulteriore aumento del prezzo finale a carico del consumatore;

a fronte dell'acuirsi del fenomeno della pirateria, che oggi arriva a coprire oltre il 25 per cento del mercato, con gravi danni per autori, case discografiche e lo stesso Stato, l'unico strumento efficace per contrastare tale fenomeno pare consistere principalmente nell'abbattimento dei costi finali di questi prodotti culturali, che contribuirebbe al rilancio dell'intero settore, rendendolo da un lato maggiormente com-

petitivo, e favorendo al contempo una più vasta diffusione dei prodotti musicali attraverso i canali legali;

attualmente, l'Italia è uno dei paesi europei che presenta un'aliquota sul valore aggiunto tra le più alte e che, nel quadro della costruzione dell'Unione europea, la definizione delle aliquote IVA, specie nel campo dei prodotti musicali, deve trovare la sua necessaria armonizzazione;

impegna il Governo,

a promuovere presso l'Unione europea tutte le azioni necessarie volte alla possibile emanazione di una direttiva comunitaria che stabilisca, per tutti i paesi membri, criteri uniformi sulle aliquote IVA, equiparando in particolare il consumo dei prodotti musicali a quello di altri prodotti culturali come quelli librari;

ad adottare una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti musicali al fine di portare l'aliquota al valore del 4 per cento, equiparandola così a quella prevista per altri prodotti culturali quali quelli librari, e a prospettare, già in sede di presentazione del prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, tale misura così come sollecitata anche dall'appello promosso il giorno 12 giugno 2002 da più di 150 artisti italiani e pubblicato su due dei maggiori quotidiani italiani.

(1-00086) « Ruzzante, Montecchi, Melandri, Grignaffini, Lucidi, Mancini, Martella, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Maran, Lumia, Raffaella Mariani, Sereni, Coluccini ».

La Camera,

premesso che:

la recente approvazione della legge 15 giugno 2002 n. 112, di conversione del decreto-legge n. 63, in particolare gli articoli 7 e 8 e la previsione di trasferimento

alla Patrimonio dello Stato spa e in seguito alla Infrastrutture spa anche del patrimonio culturale e ambientale, ha determinato un ampio dibattito che ha coinvolto la stampa, gli ambienti politici e culturali, il mondo delle associazioni;

già la Corte dei conti aveva espresso un parere fortemente critico nei confronti di tale provvedimento;

il Presidente della Repubblica, all'atto della promulgazione della legge di conversione ha ritenuto necessario accompagnarlo con alcune osservazioni relative alla mancanza di congruità, consequenzialità e coerenza interna di alcuni aspetti del decreto stesso;

in particolare le critiche da parte dell'opposizione, delle associazioni ambientaliste, di numerosi esponenti della cultura — italiani e non — hanno sottolineato la gravità della previsione di alienabilità del patrimonio culturale e ambientale di proprietà statale, polemizzando sulla attribuzione al Ministro dell'economia e finanze del potere di decidere in via esclusiva sugli indirizzi strategici della Patrimonio dello Stato spa e sulle funzioni di valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio culturale e ambientale;

all'articolo 7, comma 10 del decreto-legge 63 convertito in legge 112 del 15 giugno 2002, è stabilito che il Ministro per i beni e le attività culturali ha solamente il potere di concedere il proprio assenso al trasferimento alle società destinate a valorizzare, gestire e alienare i beni statali ad esso affidati: tale intesa è richiesta esclusivamente per i beni di « particolare » valore artistico e storico, escludendo quindi tutti i beni ambientali tutelati ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490 del 1999. Il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio è invece completamente escluso da ogni processo decisionale;

l'esclusione dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente comporta che i principi, le regole e le modalità di valorizzazione, gestione e alienazione

del patrimonio culturale ed ambientale siano riservate al Ministro dell'economia e ai suoi funzionari, escludendo automaticamente dai processi metodologici e decisionali e i ministri tradizionalmente competenti e le professionalità pertinenti alle materie e ai beni in questione;

il Ministro Urbani ha dichiarato che piuttosto che stabilire criteri validi una volta per tutte, al fine di definire quali siano beni alienabili e quali quelli inequivocabilmente inalienabili, si procederà — eventualmente — ad analizzare caso per caso la cedibilità dei singoli beni;

come ha sottolineato il Presidente della Repubblica « ...nell'articolo 7, comma 10 del decreto, [...] si prevede che il trasferimento dei beni alla Patrimonio spa possa essere disposto "per gli effetti di cui all'articolo 3 comma 1, del decreto-legge n. 410/2001" (il che comporterebbe l'automatico passaggio dei beni al patrimonio disponibile, con conseguente alienabilità) e, contestualmente, si stabilisce che il passaggio dei beni alla società non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti, previsto dal codice civile, che ne sancisce invece l'inalienabilità: al riguardo appare necessario un intervento correttivo in via normativa »;

impegna il Governo a:

provvedere d'urgenza, o quanto meno a non opporsi a un percorso preferenziale di proposte di legge di iniziativa parlamentare volte ad una riformulazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 63/2002, al fine di consentire che il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico sia restituito alle proprie fondamentali finalità, che, com'è noto, prescindono dal valore economico dei beni e dalla loro possibile utilizzazione finanziaria, anche tenendo conto dell'esigenza di un necessario e sostanziale coinvolgimento di tutti i ministri di volta in volta interessati;

ripristinare, attraverso le misure correttive di cui al punto precedente la certezza del diritto e di principi sanciti nelle

disposizioni codicistiche in materia di beni demaniali e di patrimonio indisponibile dello Stato e a stabilire *ex ante* regole precise e inderogabili rispetto alla valorizzazione e alla gestione dei beni nonché i criteri che stabiliranno — eventualmente anche caso per caso — quali beni siano alienabili e quali non lo siano garantendo in ogni caso l'integrità del patrimonio culturale e ambientale dello Stato ed escludendo che, attraverso la possibilità di un utilizzo di beni come garanzia per operazioni finanziarie della « Intrastrutture Spa », si ponga un'ipoteca su tale patrimonio.

(1-00087) « Violante, Castagnetti, Rizzo, Intini, Chiaromonte, Carra, Melandri, Vigni, Realacci, Bellillo, Bimbi, Bulgarelli, Capitelli, Carli, Colasio, Gambale, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Rusconi, Sasso, Tocci, Volpini, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Lion, Raffaella Mariani, Merlo, Nesi, Pappaterra, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Villari, Zunino, Tollotti, Panattoni, Bellini, Pecoraro Scanio ».

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato istitutivo della Comunità europea e successive modificazioni;

tale articolo concede un credito di imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa (con l'esclusione degli enti non commerciali, delle imprese in difficoltà finanziarie e dei professionisti) i quali dal

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, effettuino nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Il credito d'imposta è attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuti stabiliti dalla Commissione;

i nuovi investimenti suscettibili di essere agevolati riguardano i beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali di cui agli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, mentre sono esclusi i costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio;

autorizzazioni comunitarie e circolari interpretative dell'agenzia delle entrate hanno esteso tale agevolazione al settore agricolo ed a quello dell'autotrasporto;

l'articolo suddetto ha istituito un incentivo di tipo automatico, la cui fruizione è subordinata esclusivamente alla corrispondenza dei soggetti beneficiari ai requisiti previsti, essendo escluso lo svolgimento di una preventiva istruttoria o valutazione da parte di specifiche autorità;

l'agevolazione di cui sopra ha conosciuto un notevole successo talché, già nel primo anno di applicazione, sono oltre 100.000 le imprese, per lo più di piccole e medie dimensioni, che ne hanno già usufruito. Le regioni meridionali hanno usufruito di tale beneficio per un ammontare pari al 92 per cento dell'intervento, mentre il restante 8 per cento è stato utilizzato dalle aree territoriali svantaggiate del Centro Nord;

il vice-ministro per l'economia e le finanze, Gianfranco Micciché, ha recentemente dichiarato che il Governo intende modificare, sia pure parzialmente, le disposizioni di cui sopra, ed in particolare intende obbligare l'impresa che vorrà utilizzare il credito d'imposta a presentare preventivamente un'istanza all'agenzia delle entrate. Sarà quindi l'amministra-

zione stessa a comunicare l'eventuale divieto all'utilizzo del credito d'imposta. Dalle dichiarazioni del vice-ministro è altresì emersa l'intenzione di introdurre criteri selettivi per la concessione dei benefici, in particolare il Ministro Tremonti avrebbe già comunicato alle parti sociali l'intenzione di escludere dai settori beneficiati quello agricolo;

il vice-ministro Micciché ha infine anticipato l'intenzione del Governo di fissare un tetto annuale per lo stanziamento relativo a tale agevolazione;

il credito d'imposta va considerato come il primo reale tentativo di abbattere strutturalmente il carico fiscale e contributivo sulle imprese operanti nel Mezzogiorno;

il credito d'imposta, per le sue caratteristiche, si è rivelato l'unico strumento in grado di favorire l'emersione (anche in settori dove il sommerso è particolarmente diffuso come l'agricoltura);

il successo del meccanismo del credito d'imposta a favore degli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate del nostro Paese risiede nel suo carattere « automatico » e scevro da ogni possibile intermediazione politico-amministrativa, caratteristica che non solo ne semplifica l'utilizzo, ma che ha consentito agli imprenditori di programmare con certezza i costi finanziari dei propri investimenti;

è importante continuare a sostenere gli investimenti in tutte le aree territoriali svantaggiate del nostro Paese;

le modifiche preannunciate dal Governo e la restrizione delle somme a disposizione per il finanziamento del credito d'imposta rischiano di escludere molte categorie, tra le quali le imprese agricole;

impegna il Governo

a rinunciare all'intento di modificare la normativa attuale di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 in merito alla concessione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate esclu-

dendo, in particolare, ogni forma di richiesta all'amministrazione finanziaria da parte delle imprese ed ogni tetto alla spesa relativa per il bilancio dello Stato;

a prevedere altresì, nel bilancio dello Stato, stanziamenti adeguati atti a rendere effettiva la concessione di tale beneficio a tutti i soggetti che ne hanno diritto secondo le norme attuali.

(1-00088) « Nicola Rossi, Violante, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Rava, Rossiello ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

BUONTEMPO e MURATORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

al Vittoriano, all'altezza del primo livello terrazze dove il pubblico si raccoglie prima di iniziare la visita all'Altare della Patria e al Sacratio che accoglie la tomba del Milite Ignoto, simbolo del glorioso sacrificio dei caduti per l'Italia, sono affisse due targhe in plexiglass di « Benvenuto al Vittoriano » che non riportano informazioni storiche e culturali sul monumento, bensì ne illustrano l'ubicazione decantandone la vista panoramica, elogiando l'opera del Governo sotto il cui mandato ha avuto la riapertura al pubblico del monumento;

i monumenti non devono essere deturpati con l'affissione di alcunché e per collocare le suddette tavole al Vittoriano sono stati provocati danni che dovranno essere restaurati —:

se non si intenda opportuno restituire dignità al Vittoriano rimuovendo i due pannelli affissi. (3-01123)